

Codice DB1424

D.D. 13 maggio 2014, n. 1356

L.r. 45/1989. Domanda di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico - Elettrodotto aereo 220 Kv Rosone - Grugliasco T216 variante nei Comuni di LA CASSA e VARISELLA. Richiedente TERNA Rete Italia S.p.A. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7/8/1990, n. 241.

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la Legge Regionale 10.02.09, n. 4 e s.m.i;

Vista la documentazione trasmessa dalla Ditta TERNA Rete Italia S.p.A. al Settore Foreste in data 18.04.2014 prot. n. 22147 DB1424 relativa alla domanda di autorizzazione di interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico – Elettrodotto aereo 220 Kv Rosone – Grugliasco T216 variante nei Comuni di LA CASSA e VARISELLA.

Preso atto del parere favorevole espresso:

- dal Settore Prevenzione Territoriale dei rischi Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania con nota prot. n. 24690/DB14.20 del 08 MAGGIO 2014;

Considerato che in data 04 dicembre 2013 il Settore Foreste esprimeva parere favorevole e che, allo stato attuale, lo stato dei luoghi e gli aspetti progettuali dell'intervento non sono variati;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della L.r. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la richiedente Ditta TERNA Rete Italia S.p.A. per la realizzazione di interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico – Elettrodotto aereo 220 Kv Rosone – Grugliasco T216 variante nei Comuni di LA CASSA e VARISELLA.

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
2. è vietata, se non espressamente autorizzata, l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco eventualmente presenti;

3. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
4. dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
5. qualora, in corso di realizzazione, emergesse l'esigenza di realizzare ulteriori aree di cantiere e/o strade di accesso, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione per le aree interessate;
6. qualora, in corso di realizzazione dei lavori, dovesse emergere una discrepanza con le condizioni litologiche, geotecniche o stratigrafiche ipotizzate in progetto, sarà necessario adeguare i manufatti al nuovo assetto.

I lavori dovranno essere ultimati entro 5 anni dalla data del provvedimento autorizzativo.

Si deroga dall' art. 8 della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di realizzate con il concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea.

Si deroga dall' art. 9 della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di realizzazione di lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza e pertanto, i relativi interventi di trasformazione o di modificazione del suolo potranno essere eseguiti solo se autorizzati con nuovo atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente
Franco Licini